

CAMERA DEI DEPUTATI N. 437

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZONI, ARMAROLI, GELMINI, PIGNI, RAFFAELLI, ANGELINO,
LENTI, SCRICCIOLO**

Presentata il 18 settembre 1963

**Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito delle
imprese artigiane e facilitazioni per l'accesso al credito bancario**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il peso che nello sviluppo economico del Paese ha assunto la minore impresa, il valore complessivo della produzione, il numero delle unità addette all'attività artigiana, hanno richiamato più volte l'attenzione dei tecnici di questioni economiche, di uomini politici di ogni parte, delle stesse autorità governative e del Parlamento. Tutti hanno ritenuto concordemente indispensabile favorire un ulteriore sviluppo dell'artigianato, dandogli nuove e sempre maggiori occasioni di lavoro, facilitando l'incremento e la produttività del lavoro, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, l'ammodernamento e l'introduzione delle moderne tecniche nella azienda artigiana.

Se si vuole però un più largo inserimento dell'artigianato nel processo di sviluppo economico, in corrispondenza della vivace dinamica degli altri settori industriali, è necessario facilitarne l'accesso al credito, dato che il basso rendimento del lavoro artigianale non consente un autonomo risparmio da dedicare a investimenti produttivi e all'ammodernamento aziendale. È necessario cioè aumentare le disponibilità finanziarie del fondo di dotazione dell'artigianocassa e modificare alcune norme della legislazione sul credito agevolato in favore dell'artigianato che rimane se non il solo, certamente il fondamentale mezzo per gli investimenti nel settore.

Attorno a queste fondamentali esigenze si sono incontrate tutte le Associazioni sindacali di categoria e tutti gli Enti proposti allo sviluppo artigiano. Le risoluzioni dei congressi e delle diverse iniziative sono a conoscenza degli onorevoli colleghi, come sono note le continue modifiche apportate alla legge 25 luglio 1952, n. 949, dimostrazione anche questa del riconoscimento della inadeguatezza tanto dei mezzi a disposizione dell'artigianocassa che della normativa. Se nonché tali modifiche sono state sempre parziali e settoriali, sebbene non mancassero sufficienti organiche elaborazioni, che nell'interesse dell'espansione dell'economia nazionale avrebbero consentito di rispondere compiutamente alle generali richieste di un più rapido e solido sviluppo artigiano.

Si è verificata così una limitata quantità di operazioni per i limiti delle disponibilità finanziarie a disposizione della Cassa per il credito artigiano, si è mantenuto troppo ristretto il numero delle richieste di credito per l'esose garanzie reali, domandate dagli Istituti bancari, non in possesso dell'artigiano, pur possedendo garanzie personali e aziendali indiscutibili. Infatti, dall'inizio dell'attività della cassa fino al 31 dicembre 1962, sono state ammesse, ai fini del contributo soltanto 67.503 operazioni per 154 miliardi di lire, ossia il 7,03 per cento delle aziende, per un importo medio non superiore ai 2 milioni.

Nello stesso 1962, pur essendovi stata da parte del settore bancario una maggiore azione creditizia nei confronti delle aziende artigiane, essa è restata limitata alle grandi e medie aziende di credito, in quanto quelle di più modesta dimensione, operano quasi esclusivamente in vista del risconto dei finanziamenti, non modificando che limitatamente le difficoltà. Infatti, la relazione al bilancio 1962 afferma: « È noto, infatti, che il fondo di dotazione è interamente impegnato fin dall'inizio del 1961, per cui la Cassa può ammettere il risconto e i finanziamenti artigiani soltanto nel limite dei rientri che ascendono mediamente a lire 5.000 milioni annui, contro circa 20.000 milioni di richieste potenziali ».

Ora mentre per le aziende insediate nella zona di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, la quale ha disposto a favore dell'Artigiancassa una anticipazione di fondi fino a 5 miliardi, potranno continuare con una certa disponibilità, operazioni di risconto, nel restante territorio centro-nord, la funzione di incentivazione degli investimenti produttivi, che pur l'inserimento dell'artigianato nel processo di sviluppo economico può essere definita fondamentale, è pressoché annullata. La relazione del consiglio di amministrazione della Cassa artigiana, rileva che in dipendenza delle difficoltà finanziarie ricordate, le operazioni ammesse nel 1962 al contributo statale nel pagamento degli interessi furono 15.396 per lire 42.155.969.000, contro le operazioni presentate che superano malgrado i limiti imposti dal vessatorio sistema di garanzia, il numero di 21.000. Si rende quindi, per le suesposte considerazioni, l'approvazione urgente di un provvedimento che preveda l'aumento del fondo di dotazione della Cassa da 15 miliardi a 50 miliardi e che modifichi le attuali difficoltà riscontrate dalle minori imprese nell'accedere al credito bancario, sia per i finanziamenti destinati all'ammodernamento ed ampliamento che per le scorte e l'esercizio.

In favore di una soluzione organica dei problemi creditizi in favore all'artigianato non sono del resto mancanti impegni precisi. Basterà ricordare, fra i tanti, l'ordine del giorno approvato all'unanimità dalla Commissione finanza e tesoro della Camera dei deputati nella seduta del 28 settembre 1961, in occasione dell'approvazione della legge che aumentò il fondo per il concorso dello Stato al pagamento degli interessi. L'ordine del giorno recitava precisamente:

« La Commissione finanza e tesoro, nell'approvare il disegno di legge n. 2983, invita il Governo perché, nel più breve tempo possibile predisponga un provvedimento legislativo che risolva in modo organico e soddisfacente, secondo i voti espressi dai vari intervenenti nella discussione, i problemi della categoria e particolarmente quelli relativi al fondo di dotazione, alle garanzie per il credito ed alle scorte di materie prime ».

Le proposte che ci onoriamo di presentare all'attenzione degli onorevoli colleghi, prevedono l'aumento del fondo di dotazione della Cassa, già elevato a 15.500 milioni con legge 14 aprile 1959, n. 200, a lire 50 miliardi, articolo 1 con l'articolo 2, che sostituisce l'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, ci proponiamo di elevare dal 20 al 40 per cento del credito concesso, la quota per le scorte di materie prime e per prodotti finiti. Lo stesso articolo 2 istituisce, in sostituzione delle garanzie reali richieste dagli Istituti di credito, l'assistenza fidejussoria di cooperative di credito.

Infine, mentre l'articolo 3 della proposta estende la durata delle operazioni di risconto e di finanziamento fino a 10 anni, l'articolo 4 prevede, in favore delle imprese artigiane, che ci troviamo nelle condizioni di non potere offrire agli Istituti di credito le garanzie reali idonee, la garanzia dello Stato e della Cassa, rispettivamente per il 70 e il 30 per cento, dei finanziamenti concessi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, stabilito in lire 15.500 milioni dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1959, n. 200, è elevato a lire 50 miliardi, mediante il versamento, da parte dello Stato, della somma di lire 4,5 miliardi per l'esercizio 1964-65 e di 10 miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari 1965-66, 1966-67, 1967-68.

ART. 2.

L'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, è sostituito dal seguente:

«La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di integrare le disponibilità finanziarie destinate ad operazioni di credito alle imprese artigiane per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonché per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

Il credito per tali scorte non può superare il 40 per cento del finanziamento che viene accordato per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Nei limiti di cui sopra possono ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti anche le imprese artigiane che già abbiano fruito, ai sensi della presente legge, di finanziamenti per l'impianto e l'ammodernamento di laboratori compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Possono inoltre ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, entro il limite del 40 per cento del valore degli impianti, anche le imprese artigiane diverse da quelle indicate nei precedenti commi.

Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejus-

sione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali.

Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

ART. 3.

Il quarto comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, è sostituito dal seguente:

« Con particolare riguardo per le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di 1^a categoria, le Banche popolari e cooperative, le Casse rurali e artigiane e la Sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, le operazioni di sconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere durata superiore ai dieci anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane ».

ART. 4.

In favore delle imprese artigiane che si trovino nelle condizioni di non potere offrire agli istituti di credito autorizzati le garanzie reali idonee, lo Stato garantisce, per un ammontare globale di tre miliardi, il 70 per cento dell'eventuale perdita accertata per ciascuno dei finanziamenti concessi dalla Cassa.

Il restante 30 per cento delle perdite è a carico del conto economico della Cassa, al quale farà fronte utilizzando fino al 50 per cento del fondo di riserva.

ART. 5.

A fronte dei finanziamenti previsti dall'articolo precedente, il Ministro per il tesoro è autorizzato entro il limite di 3 miliardi di lire in rate di un miliardo per i tre esercizi 1964-65, 1965-66, 1966-67, a somministrare alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, i fondi necessari con le modalità e secondo le norme da stabilirsi in apposita convenzione, che verrà stipulata fra il Ministero dell'industria e commercio e la Cassa, per regolare la relativa gestione.

ART. 6.

Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del ministero del Tesoro per gli esercizi relativi.